

Art. 3 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 lett. f) e 46 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è confermato, nella provincia di Asti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a valere dalla data della firma del presente accordo. L'E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui al predetto art. 38 del vigente C.C.N.L.

Nel rispetto della misura massima determinata dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, l'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore dall'attuale CCNL.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

N	Parametro	Incidenza Ponderale
1	Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2	Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
4	Ore Cig e Cigs pro-capite per mancanza di lavoro, con esclusione delle ore con causale Covid, secondo il dato reso disponibile dall'Ente Previdenziale	25%

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Per l'anno 2021 (rif. dal 1/10/2021 al 31/12/2021) i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2020-2019-2018 su 2019-2018-2017.


Per l'anno 2022 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2021-2020-2019 su 2020-2019-2018.

Per l'anno 2023 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2022-2021-2020 su 2021-2020-2019.

Per l'anno 2024 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2023-2022-2021 su 2022-2021-2020.

Nell'ambito di detto raffronto, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R.



Al fine di verificare l'andamento dell'EVR, le parti sociali territoriali si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (per l'anno 2021 si allegano le tabelle per il calcolo EVR territoriale).



In caso di riconoscimento a livello provinciale dell'E.V. R., a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell'E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa.



Per l'anno 2021 (rif. Dal 1/10/2021 al 31/12/2021) i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2020-2019-2018 su 2019-2018-2017.

Per l'anno 2022 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2021-2020-2019 su 2020-2019-2018.



Per l'anno 2023 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2022-2021-2020 su 2021-2020-2019.



Per l'anno 2024 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2023-2022-2021 su 2022-2021-2020.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA, come sopra individuato) risultino entrambi positivi al triennio

precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero pari o negativi, l'E.V.R. non sarà erogato, dopo aver eseguito la procedura come al paragrafo successivo.

Come previsto dall'art.38 del C.C.N.L. 1/7/14, qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, se a livello territoriale è stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella misura del 4%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (All. 2), sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali, alla Segreteria del Gruppo Costruttori dell'Unione Industriale della Provincia di Asti ed alla Cassa Edile della provincia di Asti, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
 2. il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
- 

Le imprese di nuova costituzione erogheranno l'E.V.R. nella misura del 4%.
A tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale viene effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mensili, mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.